



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 167 DEL 02/10/2024

**OGGETTO: INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI
VERBALE N.56/2024 DEL 01/08/2024 CARABINIERI FORESTALE "TOSCANA"
NUCLEO PARCO MARCIANA MARINA.**

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2024 di individuazione dei Responsabili di Area;

Premesso che con nota assunta al protocollo dell'ente in data 12/08/2024 al n.10705, questo Ufficio è stato portato a conoscenza che i Carabinieri Nucleo "Parco" – Stazione Parco Marciana Marina, ha elevato il processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n.56/2024 – violazione art. 16 commi 2 e 3 della L.R.T. 08/2006 sanzione art. 18 comma 2 a carico del Sig. BALLERINI Stefano, nato a Firenze il 23/07/1958 residente a Campo nell'Elba in Via della Piana n. 109/C;

Dato atto che l'interessato non si è avvalso di quanto previsto dall'art.16 della Legge 24.11.1981 n. 689, per il pagamento della sanzione in misura ridotta;

Considerato che in data 06/09/2024 al n.11771, sono stati presentati nei termini scritti difensivi, come previsto dall'art.18 della Legge 24.11.81 n. 689 e questi ultimi trasmessi all'organo accertatore per le relative osservazioni a quanto rilevato;

Preso atto della relazione avverso gli scritti difensivi redatte dal personale dell'Organo Accertatore – Carabinieri Nucleo "Parco" – Stazione Parco Marciana Marina trasmessi in data 16/09/2024 prot. 12324, dalle quali risulta la corretta applicazione della normativa di settore in quanto per lo meno il previsto Registro di Autocontrollo, al momento dell'accesso, risultava completamente mancante e conseguentemente era stata elevata la relativa sanzione amministrativa;

Tenuto conto che per mezzo delle memorie difensive il soggetto ricorrente affermava di aver ottemperato in materia di informazione alla clientela sul comportamento da tenere per l'uso della piscina e sulle caratteristiche della stessa attraverso "Il Regolamento della piscina – avvertimenti generali – attenzione" ma ammetteva comunque di non aver predisposto un Registro di Autocontrollo

Ritenuto pertanto fondato l'accertamento della violazione art. 16 commi 2 e 3 della L.R.T. 08/2006 sanzione art. 18 comma 2, elevata con verbale n.56/2024;

Dato atto che l'infrazione è stata contestata e notificata nei modi e nei termini prescritti;

Richiamati:

- l'art.16 Legge Regione Toscana n.8 del 09/03/2006:

"Controlli Interni"

....omississ....

2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 5.

.....omississ....

- l'art.18 Legge Regione Toscana n.8 del 09/03/2006

Sanzioni

..... omississ....

2. I responsabili delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all'autocontrollo di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.

.....omississ...;

Ritenuto, pertanto, equo applicare il minimo della sanzione edittale, in relazione all'art.11 della L.689/81, che invita nella determinazione della sanzione amministrativa ad aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

ai sensi dell'art.18 della L. 689/81, al Sig. **BALLERINI Stefano**, in premessa generalizzata, il pagamento della somma di **€ 1010,00 (milleedieci/00)**, di cui € 1000,00 quale sanzione amministrativa per violazione art. 16 commi 2 e 3 della L.R.T. 08/2006 sanzione art. 18 comma 2 ed € 10,00 per spese di procedimento.

INGIUNGE

il pagamento della suddetta somma **entro 30 (trenta) giorni** a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Campo nell'Elba, Agenzia di Marina di Campo del Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN: **IT57Y0103070651000000421377**, con formale precetto che, trascorso inutilmente tale termine, verrà dato corso agli atti per la riscossione coatta, ai sensi dell'art.27 penultimo comma della stessa Legge 689/81;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, davanti al Giudice di Pace di Portoferraio (LI), ai sensi dell'art. 22 della citata Legge 689/81;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata alla persona interessata, e trasmessa in copia al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Parco Marciana Marina, per competenza;

COMUNICA

- che l'istruttoria di questo procedimento è svolta dall'Ufficio Attività Economiche del Comune di Campo nell'Elba,
- il responsabile del presente procedimento è il Dr. Stefano Servidei,
- l'ufficio al quale rivolgersi per prendere visione degli atti concernenti il procedimento è Ufficio Attività Economiche del Comune di Campo nell'Elba – Piazza D. Alighieri, 1 – Orario: lun/mer/ven 10:00/12:00 - Contatti telefonici: 0565/979327-37.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)